

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2600)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1976
(V. Stampato n. 4532)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)**

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 1976*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975 n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975 n. 363, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis.

« Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363 ».

Decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 14 maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 30 giugno 1976 con il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1976. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 maggio 1976.

LEONE

MORO — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO